

4344/14
 19.8.14
 11.8.14
 12050/14
 33688/14
 ESPONTE DA IMPOSTE
 DI P. L. G. E. D. M. T. T. O.
 ART. 48 LG 374/89

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO , sez V civile

nella persona della dott.ssa Eleonora Bonaccorsi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.12050, R.G. 2014, promossa da:

M. **..S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **ii**, con sede in Torino, via **f** ed ivi elettivamente domiciliata in piazza Statuto n. 26, presso lo studio dell'avv. Cristiana Cantatore **i** che la rappresentano e difendono congiuntamente e/o disgiuntamente per delega conferita al margine dell'atto di citazione.

Attrice

contro

GENERALI ITALIA S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società subentrata ad Alleanza Toro Assicurazioni, con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa n. 14 ed elettivamente domiciliata in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, n. 194, presso lo studio dell'avv. **i** la rappresenta e difende per procura alle liti conferita in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

Convenuta

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: condannare la convenuta Generali Italia assicurazioni S.p.A. (già Alleanza Toro Assicurazioni) in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Mogliano Veneto,

via Marrocchesa n. 14, al risarcimento dei danni tutti in favore dell'attrice cessionaria la somma di € 341,60 a titolo di noleggio del veicolo sostitutivo nonché fermo tecnico come in atti determinato o determinabile, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito all'effettivo pagamento, il tutto nei limiti dell'esenzione fiscale. Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese giudiziali e stragiudiziali comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: nel merito. Respingersi in quanto infondata in fatto ed in diritto ogni non comprovata domanda attorea formulata i, mandando assolta la convenuta da ogni pretesa avversaria. Con il favore delle spese.

In via subordinata: contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato. Con compensazione delle spese.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione datato 20 marzo 2014, ritualmente notificato il 27 marzo 2014, la f , in persona del legale rappresentante sig.ra . nella qualità di cessionaria del credito vantato dal sig. Vanni, evocava in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Torino, Generali Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di società assicuratrice per la R.C. dell'autovettura Peugeot 407, tg D' di proprietà del cedente, per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 341,60, pari al costo del noleggio di una autovettura sostitutiva utilizzata dal cedente

durante il tempo necessario per la riparazione dell'autoveicolo danneggiato. In proposito l'attrice sosteneva che l'autovettura assicurata presso Generali Italia, di proprietà e condotta dal sig.

anni, il giorno 26.09.2013, verso le ore 19,15, percorreva c.so Monte Grappa in Torino, allorché veniva urtata dall'autovettura Fiat Stilo tg. C , di proprietà di Diego, assicurata presso Generali Italia Assicurazioni, che usciva da un parcheggio.

I conducenti compilavano e sottoscrivevano il modello CAI, dove veniva confermata la dinamica del sinistro.

In conseguenza dell'urto ricevuto l'autovettura Peugeot riportava danni concordati dal fiduciario dell'assicuratore con il riparatore in € 1900,00 oltre a giorni 4 di fermo tecnico. La Compagnia assicuratrice del danneggiato inviava la somma pattuita omettendo di risarcire il danno da fermo tecnico ed il rimborso della somma relativa al noleggio di una auto sostitutiva, necessaria per svolgere la propria professione di medico. A sostegno di quanto dedotto parte attrice produceva: racc. di richiesta danni, cessione del credito, modello Cai, preventivo di riparazione, contratto di noleggio con la relativa fattura, proposta di parcella, corrispondenza.

All'udienza di comparizione si costituiva ritualmente la Convenuta Assicurazione contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto, sostenendo il frazionamento del credito unitario, la non risarcibilità del danno da noleggio e la non rimborsabilità delle spese stragiudiziali.

Fallito il tentativo di conciliazione, le parti scambiavano memorie e repliche, quindi all'udienza del 17.07.2014, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva trattenuta in decisione.

La presente causa essendo di valore non superiore ad € 1.1000,00 va decisa in via equitativa a norma dell'art. 113 c.p.c.

Per quanto riguarda il merito, nessuna contestazione è sorta fra le parti in merito alla sussistenza del fatto storico né alla cessione del credito relativo alle riparazioni, il cui importo è stato versato al riparatore. Per quanto riguarda l'oggetto della vertenza, l'art. 1260 c.c. pone il principio della cedibilità del credito anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo contrarie disposizioni di legge. La giurisprudenza di merito stabilisce che per il perfezionamento della cessione del credito sia sufficiente l'accordo fra il cedente ed il cessionario, il quale subentra con uguali diritti nella posizione nel medesimo rapporto obbligatorio del cedente con effetti anche nei confronti di terzi. La Suprema Corte, con uniformità di giudicato, ha più volte ribadito la cedibilità del credito al risarcimento del danno patrimoniale da incidente stradale ed alla stessa stregua la cedibilità del credito derivante dal fermo tecnico, solitamente commisurata al costo del noleggio del veicolo sostitutivo.

Nel caso in esame il sig. Vanni ha ceduto sia il credito derivante da incidente stradale che quello da fermo tecnico, con due distinti atti a due soggetti diversi (peraltro comunicati al debitore nell'immediatezza dell'evento). Pertanto l'attrice è legittimata ad agire. La richiesta del risarcimento è stata formulata correttamente poiché il risarcimento del danno da fermo tecnico fa parte integrante di quello

relativo alla spesa per la riparazione del veicolo. Pertanto non si può ritenere che il credito sia stato frazionato in più domande, atteso che tale fattispecie ricorre quando il medesimo soggetto propone plurime domande di risarcimento. Infatti il danno materiale è stato transatto in fase stragiudiziale ed in questa sede si agisce per ottenere una voce di risarcimento non corrisposta. Ciò premesso, occorre stabilire se al sig. _____ e quindi al cessionario debba riconoscersi il risarcimento da fermo tecnico.

Dall'esame della documentazione prodotta si evince che il fiduciario dell'Assicuratore ha concordato con il riparatore la somma di € 1.900,00 ritenuta necessaria per riparare il veicolo e tale importo è stato regolarmente corrisposto al riparatore. Il perito ha, altresì, stabilito in giorni 4 il tempo necessario per le riparazioni e tale voce di risarcimento -riconosciuta e quantificata dall'Assicuratore- spetta al sig. _____ e di conseguenza, poiché il credito è stato oggetto di cessione, spetta al cessionario. Nel caso in esame, si ritiene documentato e provato che il sig. _____ svolga la professione di medico e pertanto è stato costretto a munirsi di una auto sostitutiva, necessaria, per svolgere la propria attività lavorativa nei giorni inerenti alla riparazione del proprio veicolo. Ne consegue che il cosiddetto fermo tecnico può quantificarsi, invece che in via equitativa, sulla base della ricevuta fiscale prodotta. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non si tratta di due distinte voci di risarcimento, fermo tecnico e rimborso spese di noleggio, ma della medesima voce risarcibile, concretamente, sulla base della provata necessità del danneggiato di usufruire di una vettura

sostitutiva e della relativa ricevuta fiscale. Nel caso in esame per quanto riguarda la congruità della ricevuta fiscale, ritenuto che il proprietario di autoveicolo abbia diritto al riconoscimento del cosiddetto fermo tecnico, cioè al risarcimento per il mancato utilizzo della vettura nei giorni strettamente necessari alla riparazione, tale voce di risarcimento va liquidata, tanto più che è commisurata al costo del noleggio dell'auto sostitutiva (Cass. N.51/2012), provata da ricevuta fiscale.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese stragiudiziali si osserva che l'assistenza legale è da considerarsi necessaria, anzi indispensabile, tenuto conto della complessità degli adempimenti richiesti dall'attuale legislazione. La Suprema Corte, con uniformità di pronunce, ha stabilito che il danneggiato in ragione del suo diritto di difesa, in tema di richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, ha facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia e in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di ottenere il rimborso delle relative spese legali. In caso di giudizio le spese legali sostenute antecedentemente all'instaurazione diventano una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere richieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali. Si ritiene pertanto che parte attrice abbia diritto al rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale che appare corretto liquidare in € 100,00 sulla base della proposta di parcella prodotta.

Ne consegue che accertata l'infondatezza delle le eccezioni proposte da parte convenuta la domanda va accolta con conseguente condanna di Generali Italia S.p.A. al pagamento di € 341,60, oltre rivalutazione

monetaria dalla richiesta al soddisfo ed interessi legali sulla somma rivalutata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo sulla base della difficoltà della causa, della litigiosità delle parti e dell'importo della domanda, unitamente alle spese stragiudiziali.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

accoglie la domanda proposta da

in persona del

legale rappresentante sig.ra [redacted], nei confronti di Generali

Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e per

l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della

somma di € 341,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

condanna la convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio

sostenute dall'attrice che liquida in € 500,00 di cui € 100,00 per spese

stragiudiziali, oltre gli oneri di legge e spese successive occorrente.

Con sentenza emessa in via equitativa ex art. 113 c.p.c..

Così deciso in Torino il giorno 11 agosto 2014.

Il giudice di pace

dott.ssa Eleonora Bonaccorsi.



[Handwritten signature]

INVIATA PRESSO
IL Cancelliere
Il Cancelliere
[redacted]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, 11 AGO 2014

[Handwritten signature]
IL Cancelliere
[redacted]